

Codice A1409B

D.D. 31 gennaio 2022, n. 139

D.Lgs 176/2011 - Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A. con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera. Autorizzazione igienico sanitaria all'installazione di nuovi serbatoi di accumulo di acqua minerale Sant'Anna Sorgente Rebruant denominati "P" e "Q".



ATTO DD 139/A1409B/2022

DEL 31/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409B - Prevenzione e veterinaria

OGGETTO: D.Lgs 176/2011 – Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A. con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera. Autorizzazione igienico sanitaria all'installazione di nuovi serbatoi di accumulo di acqua minerale Sant'Anna Sorgente Rebruant denominati "P" e "Q".

Vista l'istanza datata 14.12.2021, inoltrata dalla Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A., con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera, codice fiscale 10002460151 e P.IVA 02296760040, numero REA CN – 160302, trasmessa allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Montana Valle Stura, pervenuta a questo Settore regionale in data 16.12.2021, prot. 44599, tendente ad ottenere per lo stabilimento sito in Vinadio (CN), Frazione Roviera, l'autorizzazione igienico-sanitaria all'installazione di nuovi serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua minerale Sant'Anna Sorgente Rebruant, denominati "P" e "Q";

vista la nota prot. n. 9968 del 25.01.2022 con la quale il Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 ha espresso parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa verifica della documentazione prodotta dalla Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A e a seguito del sopralluogo effettuato in data 18.01.2022 presso lo stabilimento sito in Vinadio (CN), Frazione Roviera;

preso atto delle condizioni indicate dal SIAN dell'ASL CN1 nel suddetto parere, ovvero l'obbligo, da parte della Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A., di:

- precedere un programma di monitoraggio di parametri indicatori dell'acqua volto a verificare il mantenimento delle caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dell'acqua stessa in uscita dai serbatoi, considerando anche l'eventuale adozione di immediate misure correttive;
- specificare nelle procedure del Manuale di Autocontrollo le tempistiche di permanenza dell'acqua nei serbatoi, vista la loro funzione principale di polmonazione ai serbatoi già autorizzati;

tenuto conto che tali condizioni sono state comunicate da parte del SIAN dell'ASL CN1 alla Società

ACQUA SANT'ANNA S.P.A. con nota prot. n. 12906 del 28.01.2022 e saranno oggetto di controllo da parte dello stesso Servizio;

vista la documentazione prodotta dalla Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A., ed in particolare, la dichiarazione di conformità, la relazione illustrativa, la relazione dei materiali utilizzati, l'elaborato grafico con l'ubicazione dei serbatoi e dei relativi collegamenti;

visti i precedenti atti con i quali la Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A. è stata autorizzata all'imbottigliamento delle acque minerali naturali "Sant'Anna di Vinadio", "Cime Bianche", "Sant'Anna sorgente Rebruant" e "Mama" e dell'acqua di sorgente "Alte Vette" nello stabilimento sito in Vinadio (CN), Frazione Roviera.

Dato atto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs. 08.10.2011, n. 176;
- visto il D.M. 10.02.2015;
- visto il Reg (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, sotto il profilo igienico-sanitario, la Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A., C.F. 10002460151 e P. IVA 02296760040, numero REA CN – 160302, con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera, all'installazione di nuovi serbatoi di accumulo di acqua minerale Sant'Anna Sorgente Rebruant denominati "P" e "Q".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio